

**Roma, 14 maggio 2008**  
**Prot. 310**

**AP/sc**

**CIRCOLARE N. 64/ 2008**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**LAVORI PUBBLICI**

➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**  
(Suppl. Ord, n.108 alla GU 30 aprile 2008, n. 101)

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato pubblicato il 30 aprile ed entra in vigore, salvo alcune eccezioni, il 15 maggio 2008.

Le eccezioni riguardano:

- Le disposizioni relative all'analisi dei rischi e alla elaborazione del documento di valutazione (art. 17, comma 1, lettera a e 28), che diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione (28 agosto 2008);
- Le disposizioni relative alla "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici" del Titolo VIII, Capo IV, che entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE (30 aprile 2008).
- Le disposizioni relative alla "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali", che entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Il provvedimento ha il pregio di coordinare e raggruppare in un unico documento le numerose disposizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro stabili e temporanei, in particolare il Dlgs 626/1994 e il Dlgs 494/1996 oltre all'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (primo decreto Bersani). Molte le norme abrogate (vedi art. 304), mentre fra i provvedimenti ancora in vigore, invece, segnaliamo il DPR n. 302/1956 (espressamente richiamato dall'art. 306 comma 1) "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27 aprile 1955 n. 547" e il DPR n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"

Il Testo Unico prevede inoltre alcune novità importanti:

- l'estensione dell'applicazione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il finanziamento di azioni di formazione e informazione nonché l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro;
- l'eliminazione o la semplificazione di alcuni obblighi formali;
- la revisione del sistema delle sanzioni.

Di seguito diamo una prima lettura delle norme di interesse degli Enti associati, limitandoci per ora alle sole norme generali sui ai cantieri temporanei.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

## Norme relative ai cantieri

---

### Modifiche ai contratti di appalto (art. 26)

In caso di affidamento di lavori ad un'impresa appaltatrice, il datore di lavoro (committente o impresa che affida un subappalto) è tenuto a verificarne l'idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese (che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno). Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.

In caso di presenza di più imprese, il committente elabora un "unico documento" di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il datore di lavoro (idem) dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all'attività oggetto dell'appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche in corso alla data di entrata in vigore del Testo Unico (15 maggio 2008), di cui agli articoli 1559 (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali), 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere **specificamente indicati**, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, **i costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori,

dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### **Verifica dell'idoneità tecnico-professionale (art. 3)**

Il DLgs 494/1996 ha introdotto l'obbligo, per il committente o in sua vece per il responsabile dei lavori, di effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.

La lettera a) del comma 8 dell'art. 3 prevede che il Committente (o il Responsabile dei Lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, "anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA".

Il DLgs 81/2008, oltre naturalmente a confermare quest'obbligo, definisce le modalità con cui effettuare la verifica.

L'*allegato XVII* al provvedimento, infatti, individua la documentazione di cui devono essere provviste le imprese e i lavoratori autonomi e che deve essere fornita al Committente/Responsabile dei Lavori.

Il Committente/Responsabile dei Lavori dovrà pretendere dalle imprese almeno l'esibizione di:

- iscrizione alla CCIAA con oggetto inerente alla tipologia dell'appalto
- documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
- documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
- elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti ai lavoratori
- nomine di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, e degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente
- nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- attestati di formazione delle suddette figure
- libro matricola e idoneità sanitaria
- DURC
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti (art. 14)

Ai lavoratori autonomi dovranno essere richiesti almeno i seguenti documenti:

- iscrizione alla CCIAA con oggetto inerente alla tipologia dell'appalto
- documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
- elenco dei DPI in dotazione
- attestati di formazione e idoneità sanitaria
- DURC

In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare sempre secondo le modalità indicate dall'*Allegato XVII* come sopra illustrate, spetta all'impresa affidataria.

Oltre alla verifica di idoneità tecnico-professionale, al Committente/Responsabile dei Lavori, il Testo Unico della Sicurezza attribuisce ulteriori obblighi.

Il Committente/Responsabile dei Lavori deve chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Per i lavori di edilizia privata soggetti a DIA, è sufficiente la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo

applicato.

### **Obblighi del committente e del responsabile dei lavoratori**

Prima dell'inizio dei lavori il Committente/Responsabile dei Lavori:

- trasmette all'amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione prevista dall'art. 91, comma 1, lettere a) e b). Quest'obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.
- trasmette all'AS.. e alla Direzione provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, conforme all'allegato XII, e gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
  - o cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (art. 90 comma 3);
  - o cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, in fase esecutiva ricadono nel caso precedente;
  - o cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo, oppure in assenza di notifica preliminare, quando previsti o in assenza del DURC, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

### **Coordinatore della Sicurezza e Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 90-93)**

La nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono obbligatorie solo se si prevede la presenza contemporanea di più imprese.

Secondo l'art. 90, comma 3, del nuovo Decreto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con l'impresa esecutrice) designa:

- il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento dei lavori.

Il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, chiarisce che permane l'obbligo di nomina del Coordinatore e di redazione del PSC anche nel caso di lavori privati soggetti a DIA. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'obbligo di nomina del coordinatore non scatta al momento del conferimento dell'incarico di progettazione, ma prima dell'inizio dei lavori e solo nel caso in cui l'esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90 commi 3,4,5,11 e art. 92 comma 2).

Ricordiamo che l'art. 90, comma 10, in caso di mancata redazione del PSC o del Fascicolo, sospende l'efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o DIA).

### **Progettista e Direttore lavori (art. 89-90)**

Il DLgs 81/2008, pur ricalcando fedelmente l'impianto normativo preesistente (DLgs 494/1996 e D.P.R. 222/2003), ha introdotto alcune modifiche significative.

Tra queste segnaliamo la definizione di "*Responsabile dei Lavori*", precedentemente fornita dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 494/1996 ed attualmente contenuta nell'art. 89 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008.

Tale modifica, all'apparenza poco significativa, comporta, in realtà, un considerevole aumento di responsabilità per progettista e direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di opere private.

Secondo la normativa precedente, il Responsabile dei Lavori, è un soggetto "che può essere

incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera", dunque una figura che il committente (a sua discrezione) può nominare e a cui può delegare gli obblighi definiti dal D.Lgs. 494/1996.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei Lavori diviene "soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera".

Il progettista e il direttore dei lavori di opere private, cioè, vengono investiti per legge del ruolo di responsabile dei lavori rispettivamente in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e, pertanto, dovranno farsi carico anche degli ulteriori compiti specifici.

Il progettista, ad esempio, dovrà prevedere, obbligatoriamente, nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 comma 1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con un'ammenda da 2.500 a 10.000 euro (art. 157 comma 1 lett. a)). Inoltre dovrà effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale, la notifica preliminare (se necessaria), etc.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei Lavori, come già previsto dal DLgs 494/1996, è il Responsabile Unico del Procedimento.

### **I requisiti dei coordinatori per la sicurezza (art. 98)**

I requisiti dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono attualmente fissati dall'art. 10 del DLgs 494/1996 che prevede, tra l'altro, la frequenza di un corso specifico i cui contenuti sono indicati dall'allegato V allo stesso provvedimento.

Il DLgs 9 aprile 2008, n. 81, ha modificato la disciplina che regola i corsi per coordinatori, infatti, pur lasciando invariata la durata dei corsi (120 ore), esso definisce puntualmente (allegato XIV) le materie oggetto di insegnamento e introduce l'obbligo di esercitazioni pratiche (24 ore).

La novità principale, tuttavia, è l'introduzione della verifica finale di apprendimento.

La verifica dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti del corso e dovrà prevedere:

- test finalizzati a verificare le competenze cognitive
- una simulazione finalizzata a valutare le competenze tecnico - professionali

Per conseguire l'attestato finale, quindi, non sarà più sufficiente la frequenza al 90% delle ore di insegnamento.

Il nuovo Testo Unico, inoltre, ha introdotto l'**obbligo di aggiornamento per i coordinatori con cadenza quinquennale**: è prevista la frequenza di un corso della durata complessiva di 40 ore.

Quest'ultima novità potrebbe riguardare, secondo alcuni, anche i coordinatori già abilitati all'entrata in vigore del provvedimento.

### **Sanzioni (artt. 157-160)**

Le sanzioni risultano fortemente inasprite rispetto alla normativa previgente.

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 494/1996, infatti, gli importi delle ammende sono all'incirca triplicati.

Basti pensare che per i committenti e i responsabili dei lavori l'art. 157 del nuovo Testo Unico prevede, a seconda delle inadempienze, l'arresto da 2 a 6 mesi o un'ammenda da 1.250 a 10.000 euro.

Per i coordinatori, invece, l'art. 158 prevede sanzioni pecuniarie da 1.250 a 12.000 euro o l'arresto da 2 a 6 mesi.

Datori di lavoro, dirigenti e preposti rischiano (art. 159) ammende da 1.250 a 12.000 euro o l'arresto fino a 6 mesi.

Per i lavoratori (art. 160):

- per i lavoratori autonomi è previsto l'arresto fino a 2 mesi o sanzioni amministrative fino a 5000 euro;
- i lavoratori dipendenti rischiano fino a 2 mesi di arresto o multe sino a 600 euro.

Il testo integrale del provvedimento con i relativi allegati è scaricabile dal sito di Federcasa in allegato alla presente circolare.

Riservandoci gli ulteriori opportuni approfondimenti sugli effetti del provvedimento e sulla parte relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro, restiamo a disposizione e porgiamo i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Venanzio Gizzi

